

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione

Servizio qualità della legislazione e semplificazione

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Torino, 11 - 12 giugno 2009

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo gennaio - giugno 2009

A cura di: Servizio qualità della legislazione e semplificazione

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo gennaio - giugno 2009

<u>Sent.</u>	<u>Giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>Esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 61	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d' Aosta	Stato-Regione	Rifiuti; Ambiente
n. 74	Principale	Friuli Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione - Statuto	Finanza regionale
n. 105	C.attribuzione	Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Tutela della salute; ordine pubblico e sicurezza
n. 129	C.attribuzione	Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Ordine pubblico e sicurezza
n. 130	C.attribuzione	Comune di Transacqua	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Giustizia amministrativa
n. 132	Incidentale	Tribunale di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Istruzione/minoranze linguistiche
n. 149	C.attribuzione	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Sardegna	Stato	Referendum
n. 159	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato-Regione	Minoranze linguistiche
n. 164	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d' Aosta	Stato	Urbanistica e tutela del paesaggio
n. 165	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato-Regione	Caccia; ambiente

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 61 del 25 febbraio - 5 marzo 2009 (ricorsi 13/2008 e 30/2008)

Materia: Ambiente (parola chiave: rifiuti)

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, primo e secondo comma, lettera s) Cost. e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), d.lgs. n. 152/2006, direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente/i: Regione Valle d'Aosta;

Oggetto del ricorso: artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali),

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della l.r. n. 31/2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della l.r. n. 5/2008 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della l.r. n. 31/2007

Annotazioni:

Il ricorrente ritiene illegittime, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948, l'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31/2007 che:

- ai commi 1 e 2 individua le condizioni al presentarsi delle quali gli inerti da scavo non costituiscono rifiuti non assoggettandoli quindi alla relativa disciplina;
- al comma 3 regola la destinazione (riutilizzo diretto o altre attività di utilizzo) di tali materiali;
- al comma 6 sottrae tanto in ordine alla realizzazione quanto all'esercizio, le aree di stoccaggio al regime ordinario previsto dal d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Ritiene altresì illegittimo l'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5/2008 che sostituisce il comma 5 di detto art. 14, consentendo lo stoccaggio di materiali inerti da scavo anche presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione degli stessi.

Ed infine impugna l'art. 21 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31/2007 che esclude che il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee, ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, costituisca operazione di smaltimento o di recupero consentendo ai comuni di realizzare isole ecologiche, senza necessità di osservare le procedure previste dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. 152/2006.

In particolare tali norme secondo il ricorrente prevedrebbero illegittimamente alcune esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo

dal campo di applicazione della normativa statale dei rifiuti, laddove per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 18/4/2002, causa C-9/00, Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso»; inoltre, in violazione all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, recherebbero una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d. lgs. n. 152/2006.

La Corte nel ritenere i due ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, li riunisce e valuta in primo luogo le eccezioni di inammissibilità opposte dalla resistente Regione Valle d'Aosta.

La difesa regionale sostiene, anzitutto, l'inammissibilità dei ricorsi, per aver invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 non più vigenti in quanto richiamate nel testo anteriore alla novella recata dal d.leg. correttivo 4/2008 intervenuta al momento della notifica di entrambi i ricorsi. La Corte ritiene l'eccezione non fondata in quanto vi è l'espressa affermazione nel primo ricorso che le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero anche con la disciplina statale sopravvenuta e nel secondo ricorso ritiene sufficiente l'indicazione esatta della norma interposta.

E' altresì priva di fondamento per la Corte, perché in conferente in quanto attinente al merito e non all'ammissibilità dei ricorsi, l'ulteriore eccezione di inammissibilità secondo la quale la riferita modifica dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006, da parte del d.lgs. 4/2008, apportando una disciplina di tutela dell'ambiente meno rigorosa, avrebbe imposto al ricorrente di argomentare in ordine al perdurare dell'interesse al ricorso.

Per la difesa regionale, il ricorso sarebbe, infine, inammissibile per aver fatto riferimento ad una norma del Titolo V, Parte II, della Costituzione senza aver motivato in ordine alla sua applicazione ad una Regione a statuto speciale, ed avendo peraltro omesso di valutare comparativamente i due sistemi, quello costituzionale e quello statutario.

Anche tale eccezione è ritenuta infondata in quanto secondo la Corte il ricorso riguarda disposizioni che attengono alla disciplina dei rifiuti, come tali riconducibili (sent. n. 10/2009) alla materia della tutela dell'ambiente, mentre la Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicché qualsiasi motivazione del ricorrente in proposito sarebbe stata ultronea.

Nel merito la Corte evidenzia che in entrambi i ricorsi con riferimento all'art. 14, della legge regionale 31/2007, il ricorrente pone essenzialmente due censure:

a) la legge regionale impugnata segue una nozione di "rifiuto", che contrasta con quella del diritto comunitario, secondo il quale, costituisce "rifiuto" qualsiasi materia della quale il detentore «si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi»;

b) le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con quelle statali in materia, le quali costituiscono "norme interposte", nel senso che integrano o danno un contenuto all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, e sono pertanto costituzionalmente illegittime per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. Unicamente in ordine alla censura del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 3/12007 il ricorso è proposto in ragione del contrasto con il solo diritto interno.

La Corte nel rilevare che le disposizioni impugnate non contengono una definizione esplicita della nozione di “rifiuto”, ritiene che la soluzione delle questioni sollevate dipenda essenzialmente dal raffronto tra la disciplina statale e quella regionale impugnata.

Prima di procedere a tale raffronto rammentare che:

a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (sent. n. 10/ 2009; e sent. nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in tale materia (sent. nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007);

b) le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, devono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (sent. nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Ciò pur incidendo sul bene materiale ambiente, ma con il fine non di tutelare l’ambiente, (già salvaguardato dalla disciplina statale), ma di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione.

La Corte ribadisce poi che la dizione, ricorrente nella propria giurisprudenza secondo la quale, in materia di tutela dell’ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela “adeguata e non riducibile” dell’ambiente.

Esaminando quindi le singole disposizioni impugnate dell’art. 14, la Corte ritiene fondata la questione posta dal ricorrente a proposito dei commi 1 e 2 in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Cost..

Si tratta di disposizioni che attengono alla definizione di “rifiuto” e che riguardano la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, non sono quindi riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale 3/2001.

Infatti, il comma 1, dell’art. 14 impugnato prevede che i materiali inerti da scavo non costituiscono “rifiuti” qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall’art. 74, comma 2, lettera z) del d.lgs. n. 152 del 2006», mentre la disciplina statale, li prevede come “rifiuti”, non consentendo quindi l’esclusione fissata dal legislatore regionale con chiara violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Altrettanto ritiene la Corte in merito al comma 2 dell’art. 14, che amplia il novero dei materiali inerti da scavo, restringendo la nozione di “rifiuto” e riducendo conseguentemente la tutela dell’ambiente, aggiungendo all’ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché «risultino non pericolosi, ...».

Anche la questione relativa al comma 3 è ritenuta fondata in quanto la disposizione, che concerne l’avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti nei rifiuti, è collegata alle precedenti disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime e quindi la Corte ne afferma l’illegittimità derivata.

Fondate sono inoltre ritenute le questioni riguardanti il comma 5, nella versione di cui all'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 5/2008, ed il comma 6 dello stesso art. 14.

Infatti le disposizioni sono in contrasto con i commi 2 e 3 dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006, i quali seguono una nozione più ampia di "rifiuto" ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate». In proposito, pur rientrando dette disposizioni nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», la Corte evidenzia che la Regione non ha certamente esercitato le sue competenze per fissare limiti più elevati di tutela ambientale.

In ultimo la Corte ritiene superfluo valutare le ragioni di censura prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario (sent. 368/2008) in quanto logicamente successive.

La questione sollevata (nel ricorso n. 13) in riferimento all'art. 21 della legge regionale 31/2007, che concerne le cosiddette «isole ecologiche», è ritenuta invece infondata in quanto la disposizione impugnata risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale infatti è conforme alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, e non dispone quindi una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale.

Né tale previsione regionale, è ritenuta in contrasto con il diritto comunitario in quanto la direttiva 2008/98/CE qualifica come "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare di tipo temporaneo, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, distinguendola dalla "messa in riserva" o dal "deposito preliminare".

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 9 – 13 marzo 2009, n. 74

Materia: Finanza regionale

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 48, 49 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale); principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse necessarie ad esercitarle (art. 119, quarto comma, Cost.)

Ricorrente/i: Friuli Venezia Giulia (ricorso n. 17/2008)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 2, c. 5°, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, primo periodo;
- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti);
- cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007

Annotazioni:

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha impugnato l'art. 2, c. 5°, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sostenendo che tale comma violi gli articoli 48, 49 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, l'art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) e i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse necessarie ad esercitarle (art. 119, quarto comma, Cost.). La violazione, a giudizio della Regione ricorrente sussiste in quanto il comma censurato stabilisce che: a) «In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro» (primo periodo); b) «A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'art. 1 del decreto

legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma» (secondo periodo).

Il limite per gli anni 2008 e 2009, a giudizio della ricorrente, viola l'autonomia finanziaria della Regione stessa, che è garantita da: a) gli articoli 48 e 49 dello statuto e il citato art. 1 del d. lgs. n. 137 del 2007. Tali disposizioni non pongono limiti all'attribuzione alla Regione dei sei decimi dell'IRPEF relativa ai redditi di pensione dei soggetti residenti nel territorio regionale (il gettito di sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, numero 1 dello statuto), b) l'art. 65 dello statuto, che riserva ai decreti legislativi di attuazione dello statuto la competenza ad interpretare ed integrare le norme statutarie; c) il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale.

Per contro, la difesa erariale ritiene che, l'art. 1 del d. lgs. n. 137 del 2007, evocato a parametro dalla ricorrente, attribuisce alla legge finanziaria per l'anno 2008 il potere sia di fissare limiti massimi alle maggiori entrate tributarie da esso disposte, sia di condizionare tali maggiori entrate al trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione. Tale posizione deriva dall'assunto secondo cui l'art. 1 del decreto legislativo citato non possa derogare all'art. 49 dello Statuto speciale, per il quale spettano alla Regione le sole entrate riscosse sul territorio regionale - contrariamente a quanto si legge nell'art. 3, comma 7 del Protocollo d'intesa stipulato il 6 ottobre 2006 tra lo Stato e la Regione - non individuando alcuna anomalia nella mancata inclusione dei redditi da pensione percepiti da soggetti residenti nel territorio regionale. Lo Stato inoltre adduce al generale principio della "necessaria neutralità finanziaria", finalizzato a non compromettere l'equilibrio finanziario statale e posto a fondamento di tutti i provvedimenti di devoluzione delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali.

La Corte Costituzionale con tale sentenza ha dichiarato:

- **l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, primo periodo:** la Corte ritiene che la disposizione censurata pone un limite all'ammontare annuo statutariamente spettante alla Regione delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella medesima Regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale, e viola, perciò, il combinato disposto degli evocati parametri (artt. 48 e 49 dello statuto; art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo di attuazione dello statuto). il quale invece, nell'ambito dei sei decimi del gettito dell'IRPEF, non pone alcun limite a detto ammontare. L'accoglimento della questione riferita agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale e all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137 del 2007 comporta l'assorbimento delle altre censure di illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 2, comma 5, della legge n. 244 del 2007.

- **ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti):** le ragioni di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, primo periodo della legge 244/2007 valgono non solo per essa, ma anche per il sopravvenuto art. 47-ter, comma unico, primo periodo, del decreto-

legge 31 dicembre 2007, n. 248. Tali disposizioni introducono una disciplina analoga a quella del censurato primo periodo dell'art. 2, comma 5, della legge n. 244 del 2007. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a tale *ius superveniens*.

- **cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007:** la Corte riconosce che, come rilevato da entrambe le parti, la norma in questione non ha mai avuto applicazione ed è stata espressamente “soppressa” dall'art. 47-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 2 aprile 2009, n. 105

Materia: tutela della salute; ordine pubblico e sicurezza

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: degli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige; DPR 474/1975 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), del d.P.R. 197/1980 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità approvate con DPR 28 marzo 1975, n. 474), artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); d) dell'art. 120 della Costituzione; art. 3 della legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); principio di leale collaborazione e del principio di legalità.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 16/2008)

Resistente/i: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 6 agosto 2008 «Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina»

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso

Annotazioni:

La sentenza decide sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, intitolata «Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina». La Provincia presentava due ordini di censure: in primo luogo la lesione delle proprie competenze normative e amministrative riconosciute dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» e in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», nonché delle competenze riconosciute dagli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, applicabili per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto tali competenze possano risultare più ampie di quelle statutarie, particolarmente in relazione alla materia «tutela della salute».

In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, l'ordinanza ministeriale in questione sarebbe stata adottata in assenza di idonea base giuridica ed in una situazione del tutto priva del carattere della straordinarietà, con conseguente violazione del principio di legalità e delle regole costituzionali sulla competenza regolamentare, posto che l'atto (ordinanza) avrebbe presentato invece natura sostanzialmente regolamentare. L'ordinanza impugnata,

inoltre, avrebbe dettato «con atto ministeriale una disciplina dettagliata e direttamente operativa della materia, in violazione delle regole costituzionali e statutarie, nonché dell'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 266 del 1992», ponendosi, altresì, in contrasto con il principio di leale collaborazione.

La Corte non esamina nel merito le censure, dichiarandosi per l'inammissibilità del ricorso: oltre all'inammissibilità del richiamo all'art. 117, quarto comma, Cost. che si presenta del tutto indefinito e quindi generico, nel ricorso ad avviso della Corte non è dato rinvenire alcuna motivazione né in ordine alla riconducibilità del contenuto dell'ordinanza impugnata alle materie addotte nel ricorso introduttivo, né in ordine alle ragioni che si porrebbero a sostegno di tale riconduzione. La ricorrente, infatti, si è limitata a evidenziare, in via esemplificativa, alcune aree di sovrapposizione normativa tra la disciplina introdotta con l'ordinanza ministeriale e quella provinciale preesistente, senza tuttavia esplicitare il presupposto logico della lamentata lesione, concernente appunto la ascrivibilità o meno del contenuto del provvedimento censurato alle materie di attribuzione provinciale evocate.

Il richiamo al criterio della prevalenza della materia della sanità pubblica, invece di venire prospettato nel ricorso introduttivo è stato proposto dalla ricorrente soltanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, replicando alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato. La riscontrata lacuna – da ritenersi, secondo giurisprudenza costante, non sanabile negli atti successivi all'introduzione del giudizio – si traduce a detta della Corte in una palese carenza di motivazione del ricorso, determinandone l'inammissibilità.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 4 maggio 2009, n. 129

Materia: Ordine pubblico e sicurezza

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 9, primo comma, n. 7, 16 e 20 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 3 DPR 686/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici); art. 3, comma 3, DPR 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Ricorrente/i: Provincia di Bolzano (ricorso n. 11/2008)

Resistente/i: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Decreto del Questore della Provincia di Bolzano 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato il ricorso infondato

Annotazioni:

La sentenza definisce il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008, che ha disposto la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè “Teatro”.

Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato sarebbe lesivo delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici», riconosciute dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, comprensive anche delle attribuzioni inerenti a detta materia e concernenti la pubblica sicurezza.

La Provincia autonoma di Bolzano invoca a conforto delle censure la circostanza che è titolare di competenza legislativa di tipo concorrente nella materia «esercizi pubblici» (art. 9, primo comma, numero 7, dello statuto) e nella medesima il Presidente della Provincia esercita «le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza» (art. 20, primo comma, dello statuto).

Inoltre, l'art. 3 del DPR. n. 686/1973 dispone che, in questa materia, «i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati [...] dal Presidente della Giunta provinciale» (primo comma); mentre l'art. 3 del DPR. n. 526/1987 attribuisce al medesimo Presidente della Provincia le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale (comma 3).

Alla luce delle norme statutarie e di attuazione statutaria, pertanto, spetterebbe alla Provincia, ed in specie al suo Presidente, esercitare, nelle materie assegnate alla sfera di competenza provinciale, fra le quali rientra quella degli esercizi pubblici, anche le funzioni di pubblica sicurezza, tutte le volte in cui non sia possibile individuare una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza, come accade nella specie, posto che gli interessi tutelati attraverso il decreto di sospensione non atterrebbero in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, ma rientrerebbero nelle attribuzioni provinciali inerenti alla gestione degli esercizi pubblici.

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato.

Nella sentenza si evidenzia che la sospensione della licenza di esercizio per la gestione del Bar Caffè Teatro è stata ordinata con l'impugnato decreto del Questore a seguito del verificarsi, in prossimità o all'interno del predetto locale, di episodi di turbativa dell'ordine pubblico connessi all'attività ivi svolta, «comprovata dalla presenza di numerosi avventori, all'interno ed all'esterno dell'esercizio, visibilmente alterati dall'abuso di bevande alcoliche», che hanno reso necessario l'intervento della Polizia di Stato ed imposto l'adozione del provvedimento, per scongiurare il verificarsi di situazioni analoghe, atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza.

Dalla stessa prospettazione della ricorrente, pertanto, a giudizio della Corte, emerge che quelle di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sono le uniche finalità perseguite mediante l'adozione dell'atto impugnato. Ciò esclude che la sua incidenza nella materia degli «esercizi pubblici» di competenza provinciale lo renda illegittimo in quanto spetterebbero alla Provincia anche le funzioni di sicurezza pubblica connesse alla predetta materia.

Viene ribadito quanto più volte affermato e cioè che le Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico» (sent. nn. 237 e 222 del 2006), inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (sent. n. 290/2001), stante la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa.

Con riguardo alla distinzione fra provvedimenti di polizia amministrativa e provvedimenti di pubblica sicurezza, la Corte ha poi affermato che rientrano fra i compiti di polizia amministrativa, accessori ai compiti spettanti alle Regioni (ed alle Province autonome) nelle materie di loro competenza (sent. n. 290/2001), le «misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze [...] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Inoltre, solo quando le funzioni di polizia accedano ad una delle materie regionali e gli interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l'esercizio dei poteri ad esse connessi siano del tutto interni alla disciplina amministrativa della materia in questione, quelle misure possono essere ricondotte alle funzioni regionali (o provinciali) di polizia amministrativa (sent. n. 218/1988).

La Corte sottolinea dunque che alla Provincia autonoma di Bolzano ed al suo Presidente sono, pertanto, attribuiti, in relazione alle materie di propria spettanza, compiti di polizia amministrativa, sempre che la loro rilevanza si esaurisca all'interno delle

attribuzioni regionali dirette a disciplinare le richiamate materie, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento complessivo che è compito dello Stato curare attraverso la tutela dell'ordine pubblico.

Viene evidenziato che le stesse attribuzioni in materia di pubblica sicurezza del Presidente della Provincia gli sono assegnate dall'art. 20 dello Statuto nella sua qualità di ufficiale del Governo e sulla premessa che si tratta di competenze incontestabilmente statali.

Nella specie, la Corte ha giudicato che l'atto impugnato rientra fra i provvedimenti, adottati ex art. 100 del regio decreto 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità – secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa - «non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente» (CdS, Sez. VI, sent. n. 4940/2006, n. 505, n. 1563, e n. 2534 del 2007).

Il provvedimento impugnato, in altri termini, è del tutto estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici, essendo volto all'esclusivo scopo della tutela della sicurezza dei cittadini.

Esso, quindi, a giudizio della Corte, non determina alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici, costituendo, viceversa, legittimo esercizio dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato, in linea con quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto, espressamente richiamato nelle premesse del medesimo decreto impugnato.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 130 del 6 maggio 2009

Materia: enti locali - riforma del titolo V – giustizia amministrativa

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrente/i: Comune di Transacqua

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (contumace)

Interveniente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: sentenza del TRGA, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n.1717.

Esito del giudizio: la Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione

Annotazioni: il Comune ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla sentenza del TRGA, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n. 1717 che aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), assumendo di essere a ciò legittimato sulla premessa che, novellato l'art. 114 Cost. con la riforma del Titolo V, sarebbe venuta meno la legittimazione solo regionale a sollevare conflitto.

Con specifico riferimento alla sentenza del TRGA n. 1717/2008, deduce il ricorrente che le norme già tacciate d'incostituzionalità nel corso del giudizio amministrativo - in base alle quali il collegio giudicante del TRGA è composto dal presidente e da due consiglieri, uno dei quali scelto tra quelli nominati su designazione della Provincia autonoma di Trento - sarebbero in contrasto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU sotto il profilo della compromissione dell'indipendenza e della terzietà dei giudici, nonché del diritto ad un giusto processo.

La Provincia di Trento, intervenendo nel giudizio, sottolinea l'anomalia del conflitto, atteso che l'art. 134 Cost. legittima soltanto le Regioni a sollevare conflitto di attribuzioni contro un atto statale. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del conflitto sia perché il ricorso è impropriamente volto a contestare il contenuto decisorio della sentenza del TRGA, sia perché il ricorrente non indica le competenze costituzionali comunali asseritamente lese dalla medesima sentenza.

La Corte accoglie la tesi della Provincia e dichiara inammissibile il ricorso per diversi motivi, osservando preliminarmente che esso ripropone, in sostanza, la medesima questione di costituzionalità già respinta dal TRGA.

Nel dettaglio, il ricorso è reputato inammissibile, oltre che per omessa notifica al resistente, anche in relazione ai requisiti, soggettivo e oggettivo, richiesti per la proposizione di un conflitto tra enti.

Sotto il primo profilo, la Corte evidenzia che, per costante giurisprudenza, “nessun elemento letterale o sistematico [...] consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della citata legge n. 87 del 1953” ([sentenza n. 303 del 2003](#)), che include nel novero dei soggetti legittimati le sole regioni.

Quanto al profilo oggettivo, la Corte sottolinea che nella fattispecie il conflitto si configura come uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale.

In conclusione, sotto tutti i profili esaminati, il ricorso è dichiarato inammissibile.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 4 – 6 maggio 2009, n. 132.

Materia: istruzione.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: articoli 3, 36, 70 e seguenti Cost.; art. 107 del d.P.R. n. 670 del 1972.

Ricorrente/i: Tribunale di Bolzano (ordinanza n. 385/2008).

Resistente/i: Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Oggetto del ricorso: articolo 4, c. 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano).

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato la questione non fondata.

Annotazioni:

Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, c. 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano) nella parte in cui prevede che il personale docente con funzioni di bibliotecario del conservatorio di Bolzano presti l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio (pari a 38 ore settimanali).

Ad avviso del rimettente la disposizione censurata, nell'introdurre una disparità di trattamento rispetto ai docenti bibliotecari degli altri conservatori nazionali, per i quali è previsto un orario di lavoro di 12 ore settimanali, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 (Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame), violerebbe, innanzitutto, l'articolo 3 della Costituzione e, insieme a questo, l'articolo 36 della stessa, in quanto la retribuzione non sarebbe proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestate se paragonata alla identica retribuzione percepita dai docenti degli altri conservatori per una minore attività di servizio.

La Corte ritiene la questione non fondata dal momento che la disposizione censurata stabilisce l'orario di servizio complessivo dei docenti bibliotecari del conservatorio di Bolzano, mentre il limite di 12 ore settimanali, previsto nell'articolo 15 del r.d. 1945/1930, si riferisce alle sole attività di insegnamento, ovvero quelle didattiche in senso stretto, accanto alle quali sono previste altre attività funzionali all'insegnamento le quali concorrono con le prime a comporre l'elenco complessivo degli obblighi di servizio, come risulta dalla disciplina contrattuale del comparto scuola, riguardante i docenti di conservatorio.

Pertanto, l'articolo 3 Cost. invocato dal giudice *a quo* non costituisce un idoneo *tertium comparationis* né, allo stesso modo, lo costituisce l'articolo 36 Cost. che non ha assunto rilievo autonomo rispetto alla questione precedente.

Ad avviso del rimettente, infine, la disposizione censurata violerebbe l'articolo 70 e seguenti della Costituzione nonché l'articolo 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), essendo stata adottata secondo il procedimento previsto per l'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige senza che il suo oggetto attenesse all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di Bolzano o a «qualsiasi altro ambito dello statuto che necessiti di attuazione».

La Corte, nell'osservare la generica individuazione del primo parametro con riguardo alla mancata specificazione delle disposizioni successive all'articolo 70 Cost., ha precisato che le norme di attuazione degli statuti regionali ad autonomia speciale possono anche avere un contenuto *preter legem*, «nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», posto che sia rispettato il «limite della corrispondenza delle norme alla finalità di attuazione dello Statuto».

Nel caso in esame, tale limite non è stato superato dalla disposizione censurata la quale prevede, altresì, che nel conservatorio di Bolzano vi siano due docenti bibliotecari di madre lingua diversa così garantendo, per i cittadini dei diversi gruppi linguistici, i diritti di cui agli articoli 89 e 100 dello statuto stesso concernenti, rispettivamente, la ripartizione proporzionale dei posti degli uffici statali, fra i gruppi linguistici, e il diritto dei cittadini di lingua tedesca all'uso della propria lingua nei rapporti con gli uffici situati nella Provincia di Bolzano.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 8 maggio 2009, n. 149

Materia: referendum

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna

Ricorrente/i: Presidenza del Consiglio dei ministri

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: atto di promulgazione, adottato dal Presidente della Regione Sardegna, della legge regionale 1/2008 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i *referendum* regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale)

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- inammissibile il conflitto di attribuzione limitatamente alla parte relativa alla denunciata incompatibilità con l'art. 15 dello statuto sardo ;
- che non spettava al Presidente della Regione Sardegna procedere alla promulgazione della legge statutaria della Sardegna 1/2008 e annulla, per l'effetto, la promulgazione medesima.

Annotazioni:

La sentenza decide sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti della Regione Sardegna, per l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 1/2008.

I termini della questione, del tutto peculiare, consistono nell'approvazione della legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, e successivamente assoggettata al referendum previsto dal quarto comma, primo periodo, dell'art.15 dello Statuto, a norma del quale detta legge «è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale». L'art. 15, quarto comma, secondo periodo, dello statuto prevede, altresì, che «la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Alla consultazione referendaria ha partecipato un numero di elettori inferiore al quorum previsto, per effetto del citato rinvio di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale 21/2002 relativa alla disciplina del referendum sulla legge statutaria, all'art. 14, secondo comma, della legge regionale 20/1957, ai sensi del quale il referendum non è dichiarato valido se «non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori». I voti favorevoli all'approvazione sono, inoltre, risultati inferiori rispetto ai voti contrari.

Non essendo stato raggiunto il prescritto quorum, la Corte d'appello di Cagliari, nel corso del procedimento di verifica dei risultati, ha dichiarato non valido il referendum, dopo aver sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale (peraltro dichiarata dalla Corte inammissibile con sentenza 164/2008) avverso dell'articolo 15 della legge regionale 21/2002 nella parte in cui rinvia all'articolo 14 della legge regionale 20/2002, in quanto ad opera di tale rinvio si finiva per introdurre un quorum strutturale non richiesto dalle norme statutarie, ponendosi pertanto la disposizione oggetto di censura in contrasto con le norme statutarie. A seguito di tale dichiarazione, il Presidente della Regione ha invece proceduto alla promulgazione della suddetta legge statutaria.

La Corte analizza i due ordini di censure. Il ricorrente sosteneva, innanzitutto, che l'impugnato atto di promulgazione sarebbe stato adottato sulla base di una disciplina illegittima in quanto (analogamente a quanto a suo tempo sostenuto dalla Corte d'Appello di Cagliari) incompatibile con l'art. 15, quarto comma, dello statuto che non contempla (e, dunque, vieterebbe) il quorum strutturale in ordine al referendum in oggetto.

In secondo luogo, per il ricorrente, il Presidente della Regione non avrebbe potuto adottare l'impugnato atto di promulgazione «per il semplice motivo che la legge statutaria sottoposta validamente a referendum confermativo, una volta che sia stata dichiarata non valida la deliberazione popolare, non è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi».

La Corte dichiara in relazione alla prima delle due doglianze, il ricorso inammissibile, in quanto la censura così formulata in realtà si esaurisce nella prospettazione di un dubbio d'incostituzionalità su una legge regionale che, a suo tempo, non fu oggetto di alcuna impugnazione in via principale: a tale proposito ricorda che ha in più occasioni statuito che, altrimenti ritenendo, il ricorso per conflitto di attribuzioni si risolverebbe in uno strumento per eludere i termini perentori previsti dall'art. 127 Cost. per promuovere il ricorso in via principale.

Ritiene invece ammissibile il ricorso in relazione alla seconda doglianza, là dove il ricorrente ha inteso «censurare il fatto sopravvenuto dell'illegittima, sotto il profilo costituzionale, promulgazione della legge statutaria». La Corte, richiamando la sentenza 469/2005, afferma che lo Stato, dopo la scadenza dei termini per impugnare in via diretta e preventiva uno statuto regionale ordinario o la legge statutaria delle regioni speciali, può utilizzare il conflitto di attribuzione per denunciare l'asserita illegittimità dell'atto di promulgazione per vizi precedentemente non rilevabili. La giustificazione di un possibile intervento dello Stato era ed è affermata dalla Corte anche ragionando sulla particolare importanza degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e delle leggi statutarie delle Regioni speciali che ha infatti indotto il Parlamento, dapprima in sede di revisione dell'art. 123 Cost. con la legge costituzionale 1/1999 e poi con la legge costituzionale 2/2001, a prevedere particolari procedure.

Lo Stato si pone, pertanto, in veste di garante della «istanza unitaria» che, come già sottolineato dalla Corte (sentenza 274/2003), connota il pluralismo istituzionale della Repubblica, indirizzandolo verso l'osservanza della Costituzione. Nel caso di specie, la configurazione di un controllo preventivo azionabile dal Governo comprova la sussistenza in capo al medesimo di un interesse a preservare la supremazia delle previsioni contenute nello statuto speciale dalle lesioni che il procedimento regionale di approvazione o di modifica dello statuto autonomo possa infliggere loro. Tale interesse non si esaurisce con lo spirare dei termini previsti per sollevare questione di legittimità costituzionale sul testo della legge statutaria, quando il vizio d'illegittimità sopraggiunga nella fase ulteriore del procedimento e si consolidi a seguito dell'atto di promulgazione.

Se la lesione si consumi per effetto dell'adozione dell'atto di promulgazione che determina una autonoma e successiva violazione delle norme ad esso sovraordinate, lo Stato può pertanto attivare il conflitto di attribuzione.

La Corte analizza poi la questione nel merito, rilevando che il quarto comma dell'art. 15 dello statuto speciale della Regione Sardegna prescrive espressamente che la legge statutaria «sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi». Questa disposizione esige che si verifichi una condizione, ossia l'approvazione da parte della maggioranza dei voti validi, che, con tutta evidenza, non si è avuta nel caso di cui al presente giudizio. Avendo il Presidente della Regione proceduto alla promulgazione malgrado il mancato verificarsi della condizione espressamente prescritta, si è data efficacia ad una legge statutaria il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento. Né la condizione può ritenersi realizzata in ragione della dichiarazione d'invalidità del referendum per il mancato raggiungimento del previsto quorum strutturale, dal momento che la succitata previsione statutaria impone, invece, che, in mancanza di una maggioranza di voti validi, la legge statutaria non sia promulgata.

Pertanto il Presidente della Giunta, promulgando ugualmente la legge statutaria, ha violato l'art. 15, quarto comma, dello statuto. La Corte dichiara conseguentemente che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge statutaria regionale 1/2008 in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano preso parte all'apposito referendum popolare ed annulla l'atto di promulgazione della legge stessa.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18-22 maggio 2009, n. 159.

Materia: minoranze linguistiche.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: artt. 3, 6, 117, terzo comma, Cost; art. 10 legge costituzionale 3/2001; art. 3 e 6, n.1) legge costituzionale 1/1963 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia).

Ricorrente/i: Presidenza del Consiglio dei ministri.

Resistente/i: Regione Friuli Venezia Giulia.

Oggetto del ricorso: artt. 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, e 14, commi 2, ultimo periodo, e 3;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 29 del 2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) in quanto eccederebbero la competenza legislativa attribuita alla Regione dal proprio Statuto e dal d. lgs. 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) il quale demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), disposizioni, queste ultime, assunte come parametri interposti.

Prima di procedere allo scrutinio delle disposizioni censurate, la Corte ritiene utile richiamare la normativa internazionale in materia e ricostruire il quadro costituzionale e legislativo interno entro cui si colloca la legge regionale oggetto del ricorso.

Per quanto attiene a tale quadro normativo, innanzitutto, la Corte ricorda di avere affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione dal momento che tale tutela concretizza anche il principio pluralistico ed il principio di eguaglianza, oltre a essere, specificatamente, il principio oggetto dell'art. 6 Cost., il quale necessita - rispetto alla tutela minima immediatamente determinabile dal dettato costituzionale e tenendo ferma l'indiscussa unicità della lingua italiana come lingua ufficiale - della predisposizione di ulteriori norme e di strutture finalizzate alla concreta effettività del principio della tutela delle minoranze linguistiche.

Sulla questione riguardante la titolarità del potere normativo di disciplinare ulteriormente tale tutela, la Corte richiama brevemente la propria giurisprudenza la quale dapprima ha abilitato esclusivamente il legislatore statale (a partire dal 1960) e solo successivamente (dopo il 1983) ha ammesso la possibilità per il legislatore regionale di disciplinare la materia nel rispetto di quanto determinato dal primo, con la conseguenza, dunque, che alcune Regioni speciali approvassero una propria disciplina in materia di tutela delle minoranze linguistiche generando, però, un modello di riparto delle competenze non corrispondente a quello previsto per tutte le altre materie, in considerazione del necessario bilanciamento della tutela suddetta con i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e con l'organizzazione dei pubblici poteri.

La Corte, nel tracciare il quadro normativo, prosegue nell'espone delle considerazioni sulla legge 482/1999 - legge che si autoqualifica come legislazione di «attuazione dell'art. 6 Cost. e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» - utili ai fini della successiva analisi delle censure proposte dal ricorrente, sottolineandone alcuni elementi di rilievo quali l'individuazione dei soggetti abilitati a chiedere la delimitazione del territorio in cui applicare la tutela delle minoranze linguistiche storiche, la consacrazione della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e quindi come criterio interpretativo generale in base al quale le lingue minoritarie non vanno intese come alternative ad essa e, infine, il suo carattere non modificabile da parte delle Regioni ad autonomia ordinaria - le quali adeguano la propria normativa, nelle materie ad esse devolute, ai principi della legge in questione - mentre per le Regioni a statuto speciale è previsto (art. 18 della legge 482/1999) che le disposizioni più favorevoli in questa previste siano disciplinate con norme di attuazione degli statuti.

Per quanto riguarda, a tal proposito, lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, la Corte ne richiama l'art. 3 che recita «è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali», e l'art. 65 per il quale «con decreti legislativi [...] saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione» procedura, questa, a cui la Regione ha fatto correttamente ricorso per l'approvazione del d. lgs 223/2002 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» il quale, osserva la Corte, definisce la stessa legge 482/1999 come volta alla tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche della Regione e inoltre non contiene disposizioni che autorizzino il legislatore regionale a derogare al suo contenuto.

Terminata tale ricostruzione, la Corte procede all'esame delle argomentazioni utilizzate dal ricorrente per motivare la violazione dell'art. 6 Cost. operata dalle disposizioni censurate della legge regionale in oggetto, in quanto contrastanti con diverse disposizioni della legge 482/1999 che, peraltro, viene assunta dalla stessa legge regionale come legislazione statale ai cui principi dare attuazione.

Nel dettaglio, le disposizioni censurate sono le seguenti:

- a) la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, nel prevedere il diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con gli uffici regionali, compresi anche quelli situati in aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, e le disposizioni di cui all'art. 8 commi 1 e 3, nel prevedere l'obbligo di redigere gli atti comunicati alla

generalità dei cittadini e l'obbligo di effettuare la comunicazione istituzionale e la pubblicità anche in friulano, con riferimento all'intera Regione, contrastano con l'art. 9, comma 1, della legge 482/1999 che circoscrive l'uso della lingua minoritaria ai soli Comuni d'insediamento del relativo gruppo linguistico. A tale riguardo, la Corte si sofferma nel sottolineare che uno dei principi per la salvaguardia delle lingue minoritarie a cui si ispira detta legge è rappresentato dal principio della territorialità e non da quello dell'uso personale della lingua minoritaria;

- b) la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 3, si limita a prevedere, nell'ambito dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale in cui si può utilizzare la lingua friulana una mera facoltà di ripetizione degli interventi in lingua italiana o il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta per i componenti che non comprendono la lingua friulana, ponendosi contro quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 482/1999 il quale dispone la immediatezza della traduzione degli interventi, volta a sia a bilanciare il diritto all'uso della lingua minoritaria con il diritto degli altri componenti che dichiarano di non comprenderla, sia a garantire il corretto funzionamento dell'organo collegiale per cui la contestuale comprensione degli interventi nella lingua ufficiale costituisce condizione essenziale del confronto democratico;
- c) la disposizione di cui all'art. 11, comma 5, che prevede la possibilità per gli enti locali di adottare l'uso di toponimi nella sola lingua friulana, assunti come denominazione ufficiale, si pone in contrasto con l'art. 10 della legge 482/1999 il quale stabilisce che toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali possono essere adottati in aggiunta ai toponimi ufficiali, e ciò nonostante la competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di toponomastica la quale non può opporsi alla portata normativa espressa nel su citato art. 10;
- d) la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 prevede che i genitori comunichino all'istituto scolastico al momento dell'iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana per cui il meccanismo di scelta così configurato come un silenzio assenso, fatta salva la possibilità di modificare tale decisione con l'apertura del nuovo anno scolastico, contrasta con quanto stabilito all'art. 4, commi 2 e 5, della legge 482/1999 per cui al momento della prescrizione i genitori comunicano se intendono avvalersi dell'insegnamento della lingua di minoranza per i propri figli. In tale caso, invece, viene assicurata la piena libertà educativa della famiglia che non va assoggettata ad un regime di obbligatorietà che si interrompe solo con una richiesta di esonero;
- e) le disposizioni di cui all'art. 14, commi 2, ultimo periodo, e 3, prevedono, rispettivamente, l'insegnamento della lingua friulana per almeno un'ora la settimana e l'uso di tale lingua come "lingua veicolare" ovvero come modalità sussidiaria e strumentale all'insegnamento di altre discipline: queste disposizioni violano l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, con riguardo alle metodologie e ai tempi di insegnamento della lingua minoritaria, autonomia richiamata dall'art. 4, comma 2, della legge 482/1999;

Queste, finora, le disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte.

La questione relativa all'ultima disposizione censurata, l'art. 18, comma 4, è stata ritenuta non fondata in quanto prevedendo il sostegno all'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate al di fuori dei territori di insediamento

della minoranza, viene a configurare, per la Regione, una mera possibilità di sostegno economico alle istituzioni scolastiche che in autonomia ritengano utile sviluppare l'insegnamento della suddetta lingua e pertanto non contrasta con l'art. 4 della legge 482/1999 considerato anche che gli artt. 12, comma 2, 14 e 16 della stesa legge prevedono che le Regioni possano sostenere iniziative culturali od informative, inerenti alle lingue minoritarie, non soggetti a limi territoriali.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 - 29 maggio 2009, n. 164

Materia: Urbanistica e tutela del paesaggio

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 2, primo comma, lettere g) e q); art. 9 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 3/2007)

Resistente/i: Regione Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: Art. 3 legge Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22 «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)»,

Esito del giudizio:

La norma impugnata sottrae i laghi artificiali al divieto di edificazione per una profondità di cento metri dalle sponde, divieto disposto dalla precedente normativa urbanistica regionale senza distinzione tra laghi naturali ed artificiali.

Nelle more del giudizio di legittimità, la Regione ha modificato la disposizione, stabilendo che per i laghi artificiali resta fermo “*il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente*”. Tale nuova formulazione comporta un mutamento sostanziale della disciplina regionale, ma poiché non vi sono elementi utili per escludere che la norma abbia avuto applicazione *medio tempore*, la Corte costituzionale ha proceduto allo scrutinio delle censure avanzate con il ricorso.

La questione è stata ritenuta fondata.

La Corte ha, infatti, ricondotto la disposizione impugnata alla materia “urbanistica e tutela del paesaggio”, che l’art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta assegna alla potestà legislativa primaria regionale; potestà legislativa da esercitarsi “*in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale*”. A tal proposito, la Corte ricorda proprie precedenti decisioni, in cui aveva già affermato che le disposizioni della c.d. “legge Galasso” costituiscono “*norme di grande riforma economico-sociale*”; segnatamente, ciò “*appare incontrovertibile*” per l’art. 1, comma primo, che impone il vincolo paesaggistico ed elenca i beni protetti.

La stessa qualificazione di “norma di grande riforma economico-sociale” deve ascriversi oggi, a giudizio della Corte, all’art. 142 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d.lgs. n. 42/2004), che elenca le aree sottoposte a tutela paesaggistica in continuità con la “legge Galasso”.

In particolare, “*il vincolo paesaggistico viene, e veniva allora, a gravare anche sui territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia*”, non distinguendosi in alcun modo tra laghi naturali e laghi artificiali (anche questi ultimi, infatti, ben possono costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale).

La norma impugnata ha pertanto sottratto ai vincoli paesaggistici le zone contermini ai laghi artificiali, come conferma il fatto che la delimitazione ed individuazione dei laghi artificiali non costituisce più parte integrante del PRG (Piano Regolatore Generale), atto deputato (tra l'altro) alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali. Essa è stata conseguentemente dichiarata illegittima.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 – 29 maggio 2009, n. 165

Materia: caccia – ambiente

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere *l*) e *s*), della Costituzione; art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 25/2008)

Resistente/i: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 2, commi 1 e 3, artt.14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008, nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, dell'art. 23, commi 8 e 9, nonché dell'art. 44 della legge regionale n. 6/2008;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della legge regionale n. 6/2008;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge regionale n. 6/2008.

Annotazioni:

Sulla premessa che la potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dello statuto speciale debba essere comunque sottoposta al rispetto degli *standard* minimi ed uniformi di tutela ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, nonché della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE), il Governo impugna numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2008.

In particolare, il ricorrente impugna l'art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale 6/2008, nella parte in cui prevede che tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia sottoposto al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, includendovi «anche la fascia di mare fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana», ritenendo tale norma lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.). Lamenta l'irragionevolezza della scelta legislativa di sottoporre il territorio agro silvo-pastorale della regione alla disciplina faunistica prevista per le zone delle Alpi, in tal modo riducendo la percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna, con conseguente lesione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale.

Al riguardo, la Regione, sollevate alcune eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, evidenzia che una disposizione di analogo contenuto a quella impugnata era già prevista nell'art. 2, legge regionale 30/1999, e che la norma censurata sarebbe volta ad aumentare le soglie di tutela rispetto alla legge statale, spettando alla regione la scelta delle aree da sottoporre ad una determinata quota territoriale (minima e massima) di tutela.

La Corte, disattese le eccezioni preliminari, accoglie la censura del ricorrente, ritenendo che il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, abbia irragionevolmente limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge statale 157/1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche, assenti nel caso di specie.

In secondo luogo, sono impuginate le disposizioni contenute negli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale 6/2008, nella parte in cui «disciplinano l'organizzazione della gestione venatoria prevedendo, in particolare, la suddivisione del territorio in unità denominate “riserve di caccia” (art. 14) che sono accorpate nei cosiddetti “distretti venatori” (art. 17); che a loro volta hanno l'obbligo di aderire ad un'associazione denominata “associazione dei cacciatori” (art. 19)», per violazione del principio della libertà di associazione previsto dall'art. 18 Cost. Le medesime norme determinerebbero, inoltre, «una privatizzazione della gestione faunistica al livello regionale ed una concentrazione nella mani di un'unica categoria della stessa gestione faunistica», in violazione dell'art. 4 dello statuto speciale di autonomia.

La Corte, a tale proposito, dichiara innanzitutto inammissibili le censure relative agli artt. 14 e 17 della legge regionale 6/2008, per essere state formulate senza un adeguato parametro normativo. Fondata, invece, è ritenuta la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, stante l'evidente difformità della normativa regionale rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge statale 157/1992 che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, ha fissato uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.

In terzo luogo, lo Stato impugna le norme di cui all'art. 23, commi 7, 8 e 9 della legge regionale 6/2008. Osserva il ricorrente che tali disposizioni, nel prevedere che l'attività venatoria svolta nelle aziende agri-turistico-venatorie non venga considerata esercizio della caccia e come tale sia esonerata dagli obblighi di legge previsti dalla citata legge n. 157 del 1992, violerebbero la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., nonché il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..

Sul punto, la Corte esamina partitamente le doglianze del ricorrente. Ritiene infondata, infatti, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 23, comma 7, che prevede che nelle aziende agri-turistico-venatorie sia consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie

cacciabili, in quanto trattasi di norma conforme alla previsione contenuta nell'art. 16, comma 1, lettera b), legge statale 157/1992.

Quanto alle rimanenti censure, disattesa l'eccezione della Regione di conformità della normativa impugnata alla legislazione statale, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale, dal momento che il legislatore del Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», ha introdotto una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.

Da ultimo, il ricorrente impugna l'art. 44, legge regionale 6/2008, nella parte in cui, sostituendo l'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), consente l'utilizzo indiscriminato di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli ovvero l'uccellazione, così violando gli articoli 5 e 9 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonché la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 novembre 1978, n. 812, la Convenzione relativa alla Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1975 (*recte*: 1979), anch'essa ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (*recte*: 203), e, quindi l'art. 4, primo comma, dello statuto speciale e l'art. 117, primo comma, della Costituzione. Il medesimo art. 44, nella parte in cui prevede che «possono essere individuati impianti tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale», violerebbe, inoltre, gli artt. 3 e 30 della legge statale n. 157/1992, che vietano, sanzionandola penalmente, ogni forma di uccellazione, con conseguente violazione anche della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione.

Al riguardo, la Regione eccepisce l'inammissibilità della censura per genericità e, nel merito, l'infondatezza della stessa, per essere escluso il carattere della “non selettività del mezzo venatorio” dall'utilizzo di specifiche tipologie di reti.

La Corte non aderisce alla tesi difensiva ed accoglie la questione, sottolineando che già con la [sentenza Corte Cost. n. 124 del 1990](#) era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni contenute nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, che, in maniera simile alla disposizione attualmente impugnata, consentivano l'utilizzo, per la cattura degli uccelli, di mezzi già qualificati come non selettivi e in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la citata Convenzione di Berna del 1979.